



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dai Signori Magistrati

Dott. [REDACTED] Presidente estensore

Dott. [REDACTED] Consigliere

Dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n.  
2745 del Ruolo Generale dell'anno 2017

**TRA**

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, (C.F. 97584460584),  
rappresentato e difeso dall'Avv.to AVVOCATURA DELLO  
STATO DI VENEZIA

PARTE APPELLANTE

**CONTRO**

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONI S.P.A.  
(C.F.08704541005), AGENZIA DELLE ENTRATE

PARTE APPELLATA CONTUMACE

[REDACTED], (C.F. [REDACTED]),

rappresentato e difeso dall'Avv.to [REDACTED] e  
dall'Avv.to [REDACTED]

PARTE APPELLATA

Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa

In punto: appello avverso la sentenza n. 337/2017 del Tribunale di BELLUNO pubblicata il 20/06/2017

### CONCLUSIONI

#### Per parte appellante:

-- in via principale: accogliere le conclusioni formulate da ANAC in primo grado, che si riportano:

“in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità/improponibilità dell'azione esercitata da parte ricorrente e del ricorso in toto, per le plurime ragioni sopra esposte.

nel merito: dichiarare l'infondatezza dell'azione esercitata da parte ricorrente, e respingere in toto le domande tutte formulate da parte ricorrente, per le ragioni sopra esposte.

in ogni caso: rigettare in toto le domande tutte formulate da qualsiasi parte nei confronti di ANAC”.

--in ogni caso sempre e comunque: in accoglimento del motivo di appello sub B, riformare la parte motivazionale della sentenza nei termini sopra indicati.

-- il tutto: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa relativi ad entrambi i gradi di giudizio

#### Per parte appellata

**in via preliminare:** accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ex art. 348-bis comma 1 c.p.c., non avendo alcuna ragionevole possibilità di essere accolta;

**ancora in via preliminare:** accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ex art. 342 c.p.c. stante il difetto di forma per carenza, indeterminatezza e genericità dei motivi d'appello;

**sempre in via preliminare:** accertarsi e dichiararsi in tutto o in parte l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ex art. 345 c.p.c. perché afferente domande nuove e diverse da quelle originariamente versate in causa, per le quali si svolge la più ferma opposizione con espressa dichiarazione di non accettazione del contraddittorio; **nel merito:** respingersi l'appello *ex adverso* proposto in ogni sua domanda, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando *in toto* l'impugnata sentenza del Tribunale di Belluno.

**in ogni caso:** con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CAP.

### **FATTO E DIRITTO**

Con la sentenza qui appellata, il giudice unico del tribunale di Belluno così decideva: “- accertata la nullità della notifica dell’atto presupposto, provvedimento sanzionatorio emesso dalla resistente ANAC, per le ragioni come descritte in narrativa, sospende l’esecutività della cartella esattoriale n. 016 2016 00033225 40 emessa da Equitalia servizi di riscossione S.p.A. in riferimento al ruolo n. 2016/001038; - accoglie interamente il ricorso come proposto da parte ricorrente, e per l’effetto annulla la cartella esattoriale n. 016 2016 00033225 40 emessa da Equitalia servizi di riscossione S.p.A. in riferimento al ruolo n. 2016/001038; - le spese di lite compensate data la materia trattata”.

Detta sentenza è stata pronunciata sul ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell’art. 19 c. 5 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, ricorso dd. 24.11.2016, proposto avverso la cartella esattoriale n. 016 2016 00033225 40, notificata in data 19 settembre 2016, con cui Equitalia servizi di riscossione S.p.A. richiedeva il pagamento di euro 1.041,05 di cui 1.000,00 a titolo di sanzione, 30,32 di oneri di riscossione e 10,73 di interessi; l’opposizione era stata formulata avverso la sanzione relativa alla mancata adozione del piano anticorruzione triennale del Comune di ██████████, per la quale

il Dott. [REDACTED] aveva ricevuto cartella esattoriale, asseritamente senza aver ricevuto notifica del provvedimento di accertamento ed irrogazione della sanzione.

Il giudice di primo grado affermava che la notifica del provvedimento sanzionatorio presupposto alla cartella esattoriale impugnata, effettuata mediante l'invio dello stesso provvedimento all'indirizzo pec generale e generico del Comune di [REDACTED] doveva ritenersi illegittima perché nulla ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 139 c.p.c.

In particolare, la notifica non risultava avvenuta nel Comune di residenza del destinatario, in quanto costui era residente in [REDACTED] e non nel Comune di [REDACTED], ove lavorava.

Inoltre, per consolidata giurisprudenza amministrativa, la notificazione effettuata nella sede di lavoro del dipendente pubblico, quale era il ricorrente, ma non nelle mani proprie dello stesso, era da considerarsi invalida.

Essendo nulla la notifica dell'atto presupposto, era affetta da nullità anche la cartella esattoriale impugnata.

In ogni caso, non poteva essere ascritta alcuna responsabilità in capo al ricorrente per il mancato aggiornamento del PTPC e del PTTI 2015/2017 nel termine previsto per il 31 gennaio 2015, rilevato che egli era stato nominato segretario del Comune di [REDACTED] solo in data 20 luglio 2015, nonché responsabile per la prevenzione della corruzione il

successivo 24 luglio 2015 e quindi ben cinque mesi dopo lo spirare del termine, con evidente impossibilità per il ricorrente di assolvere correttamente a tale onere.

Avverso tale pronuncia proponeva appello l'autorità nazionale anticorruzione lamentando che la notifica nei confronti del [REDACTED] del provvedimento sanzionatorio si era correttamente realizzata e che comunque sussisteva l'illecito contestato e la responsabilità in capo al [REDACTED].

L'ingiunto si costituiva affermando la correttezza della pronuncia del giudice e ribadendo le ulteriori doglianze proposte in sede di opposizione e non valutate dal giudice di primo grado.

L'appello va deciso come da dispositivo, alla luce delle seguenti considerazioni, assorbenti su di ogni altra questione.

Con riferimento ai requisiti ex art.342 cpc, va rilevato che l'appello contiene una esauriente descrizione delle doglianze per gli aspetti che verranno qui esaminati.

**1° MOTIVO.**

In base all'articolo 139 c.p.c. la notifica, effettivamente, avrebbe dovuto essere fatta ricercando il destinatario nel Comune di residenza (in tal senso anche Cass. Ordinanza n. 2266 del 01/02/2010), mentre, invece, il luogo di lavoro era al di fuori del Comune di residenza.

Ad ogni modo, la notifica per pec effettuata all'indirizzo generico e generalista del Comune non appare idonea a notiziare la persona fisica

destinataria, perché non vi è alcuna prova che l'atto le sia stato poi effettivamente consegnato; non risulta che il [REDACTED] avesse accesso diretto a tale indirizzo pec, e non risulta che l'atto fosse accompagnato da un qualche avviso o relata da cui poter individuare direttamente i soggetti destinatari ai quali doveva essere consegnato.

Parte appellante lamenta, poi, che in realtà il [REDACTED] avrebbe avuto conoscenza dell'atto e la notifica avrebbe raggiunto lo scopo, tanto che lo avrebbe impugnato presentando prima istanza di autotutela alla Autorità e poi presentando ricorso avanti al tribunale avverso al provvedimento sanzionatorio.

Orbene, la pec è arrivata a destinazione il 18.3.2016 e la richiesta di riesame in sede di autotutela porta la data del 23.9.2016, quando oramai era stata notificata la cartella di pagamento il 19.9.2016 (come indicato dall'appellato); peraltro, la richiesta di riesame si appunta non solo avverso al provvedimento sanzionatorio, bensì anche alla sua iscrizione a ruolo (cfr. doc. 2 appellante) ; non vi è prova che l'ingiunto abbia avuto conoscenza dell'atto sanzionatorio prima del 23.9.2016, e in particolare prima della notifica della cartella (19.9.2016), che, quindi, ha correttamente impugnato in sede giudiziaria insieme all'atto presupposto mai formalmente notificatogli. Peraltro, in assenza di una valida notifica della ordinanza ingiunzione non può sostenersi che decorresse il termine per l'opposizione, la cui

decorrenza presupponeva la individuazione di una precisa data di notifica; pertanto, correttamente l'ingiunto ha impugnato la successiva cartella esattoriale, lamentandosi anche dell'atto presupposto mai formalmente notificatogli.

**2° MOTIVO.**

Secondo parte appellante, sussisterebbe la responsabilità dell'ingiunto per le contestate omissioni. La doglianza, tuttavia, va respinta perché costui è stato nominato segretario del Comune di [REDACTED] e responsabile per la prevenzione della corruzione solamente negli ultimi mesi di luglio del 2015, quando il termine per compiere gli atti era oramai scaduto; è vero che una volta nominato avrebbe dovuto, in ogni caso, operare in modo solerte per rimediare ai precedenti inadempimenti, ma appare giustificato che abbia dovuto impiegare del tempo per studiare le specifiche problematiche del Comune e approntare la documentazione richiesta, e il tempo trascorso tra la sua nomina e l'adempimento di quanto dovuto appare congruo allo svolgimento degli incombeni di studio e predisposizione degli atti da parte sua, di recente introdotto nella realtà organizzativa del comune di [REDACTED]; in sostanza, la tempistica fu tale da giustificare la condotta dell'appellato.

L'appello va quindi respinto.

Spese di lite seguono come per legge la soccombenza e vengono liquidate alla luce del valore della causa come pacificamente dichiarato in atti.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Venezia, *contrariis rejectis*,  
rigetta l'appello avverso alla sentenza numero 337/17  
del tribunale di Belluno. Condanna l'appellante a  
rifondere all'appellato costituito le spese di lite del  
grado, liquidate in euro 470 per onorari, oltre spese  
generali, Iva e cpa.

Dichiara che la presente impugnazione è sottoposta alla  
disciplina ex l. 228/12 e che, di conseguenza, parte  
appellante è tenuto a versare un ulteriore importo  
titolo di contributo unificato è pari a quello dovuto  
per la stessa impugnazione.

Così deliberato in Venezia il 29 maggio 2018.

Il Presidente estensore

Dr.ssa [REDACTED]